

Capo del Governo 6.11.1935 contenente norme per la esecuzione del R. D. L. 1.4.35 n.º 343 che disciplina il trattamento del personale statale e degli Enti Pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, il Vice preparatore Acquasviva avrebbe diritto che la decorrenza della nomina al grado iniziale della carriera fosse retrodatata ai soli effetti giuridici al giorno in cui la nomina sarebbe avvenuta se l'intervenzione per il servizio militare non si fosse verificata.

In conseguenza di ciò se non fosse intervenuto il richiamo alle armi il Sig. Acquasviva avrebbe ultimato il periodo di prova il 20/3.1941.

Comunica che le informazioni del Capo Servizio competente sono favorevoli al passaggio in ruolo del predetto subalterno.

Propone quindi di confermare in ruolo il Sig. Acquasviva Vincenzo con la qualifica di Vice Preparatore con decorrenza agli effetti giuridici dal 20/3/1941 e agli effetti economici dal 20.8.1945, con lo stipendio lordo di tabella di L. 9.300 maggiorato dagli aumenti di legge.

Il Consiglio - Delibera di confermare in ruolo il Sig. Acquasviva Vincenzo con la qualifica